

D.C.C. N. 52 DEL 29/11/2005

OGGETTO: PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO-STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la D.C.C. n. 22 in data 14/06/1996 con cui si approvava il Regolamento in oggetto;

RITENUTO opportuno aggiornare ed adeguare il testo vigente alle mutate esigenze di funzionamento di un servizio strategico per stimolare la crescita culturale della comunità oltre che per garantire la più larga possibile diffusione della lettura;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/1978, n. 78 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI:

- l'intervento del Consigliere BORRI che approva l'ampliamento della partecipazione a condizione che avvenga con persone valide
- l'intervento del Consigliere GIUDICE che, appurato a chi spetti la nomina degli esperti, richiede che anche per loro vengano sentiti i Capigruppo
- la replica del Sindaco che:
 - condivide nell'individuazione della conferenza dei Capigruppo quale sede per la discussione per le nomine
 - aggiunge che, però, se qualcuno deliberatamente non partecipa decide lui autonomamente
 - auspica un abbandono della logica della parcellizzazione a vantaggio della promozione di alte professionalità
 - dichiara la propria disponibilità a riaprire il dialogo
- l'intervento del Consigliere VANNI che rimarca l'importanza di scegliere esperti validi e volenterosi;

DATO ATTO che nel corso della discussione è rientrato il Consigliere PEDUSSIA;

ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi 0101 e 0501;

CON dodici voti favorevoli e tre astenuti (BORRI, GIUDICE e PINCA) resi in forma palese (presenti e votanti quindici)

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la proposta di nuovo Regolamento-Statuto della Biblioteca Comunale di Sommariva del Bosco, composto da n. 13 articoli, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di richiedere il parere obbligatorio prescritto in merito dall'art. 4, comma 1, della L.R. n.

78/1978 alla REGIONE PIEMONTE - Direzione Beni Culturali - Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali;

- 3) di procedere con separato successivo provvedimento, una volta acquisito detto parere all'approvazione definitiva del nuovo Regolamento.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile con il separato voto palese di dodici favorevoli e tre astenuti (BORRI, GIUDICE e PINCA).

* * * * *

A votazioni concluse abbandona la sala il Sindaco (ore 23.56)

Assume la Presidenza l'Assessore PEDUSSIA.



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO – STATUTO

della

BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE

ALLEGATO “A” ALLA D.C.C. N. 52
DEL 29/11/2005
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 1

1. Il Comune di Sommariva del Bosco ha istituito una Biblioteca Pubblica Comunale che aderisce al Sistema Bibliotecario Regionale.

ART. 2

1. La Biblioteca Pubblica del Comune ha lo scopo di costituire una raccolta organica di libri e di altro materiale di informazione e di comunicazione delle idee (periodici, giornali, film, dischi, cd, dvd ecc.) e di promuoverne l'uso al fine di favorire:
 - a) l'informazione e lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto delle pluralità delle opinioni
 - b) il progresso in tutti i campi della conoscenza nonché l'attività di educazione permanente
 - c) un migliore esercizio dei loro diritti e doveri da parte dei cittadini e lo sviluppo dell'educazione democratica e civile della popolazione
 - d) lo sviluppo delle attitudini creative e critiche per il progresso culturale proprio e della comunità
 - e) l'impiego del tempo libero in modo proficuo per ognuno e per la società
 - f) l'attuazione del diritto allo studio
 - g) la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
2. Complementare ai supporti previsti dal precedente comma 1 è la predisposizione di una o più postazioni informatiche tali da consentire l'accesso ad Internet per perseguire le medesime finalità.

ART. 3

1. Per il raggiungimento di tali fini, la Biblioteca Pubblica del Comune, integrando e continuando nel tempo l'opera della Scuola:
 - a) mette a disposizione di tutti, attraverso la lettura ed il prestito, i libri e altro materiale sussidiario
 - b) assicura un servizio assiduo di consulenza e guida alle letture
 - c) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative culturali quali:
 - interventi per la diffusione del libro
 - mostre
 - letture pubbliche
 - conferenze
 - discussioni su novità editoriali
 - incontri con gli autori e qualsiasi altra attività di interesse.

ART. 4

1. Il Comune destina alla Biblioteca idonei locali e stanziava annualmente nel Bilancio di Previsione fondi per le spese di gestione e per l'acquisto di libri, pubblicazioni ed altri supporti nonché somme per opere inerenti altre attività connesse.
2. Il Comune provvede direttamente alle spese relative a tutte le utenze relative al funzionamento della Biblioteca.
3. Il Comune fa assegnamento sui contributi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo per assicurare il miglior funzionamento della Biblioteca; si avvale, inoltre, della cooperazione di una Biblioteca Centro di Sistema.
4. Il Comune ricercherà, inoltre, la collaborazione ed il finanziamento di tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, disponibili anche tramite contratti di sponsorizzazione.
5. Il Comune considera, inoltre, privilegiata e degna di ogni possibile incentivo la collaborazione da instaurare con associazioni e gruppi di volontariato che intendano collaborare fattivamente nella gestione della Biblioteca

ART. 5

1. L'uso pubblico della Biblioteca è totalmente gratuito.
2. Per il collegamento ad Internet la Giunta Comunale fissa con propri provvedimenti tariffe, a copertura dell'esclusivo costo di connessione, e disciplinare di utilizzo nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 6

1. Alla gestione della Biblioteca è preposto un Consiglio di Biblioteca, così formato:
 - a) Sindaco o suo delegato che lo presiede
 - b) due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza
 - c) due rappresentanti degli utenti designati di cui almeno uno frequentante la scuola dell'obbligo
 - d) quattro esperti rappresentanti scelti tra persone che abbiano capacità, cultura e professionalità attinenti l'attività della Biblioteca.
2. Il Consiglio di Biblioteca è nominato con Decreto del Sindaco recepite le indicazioni dei Capigruppo Consiliari per quanto di competenza.
3. Il Consiglio di Biblioteca si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.
4. Il Dipendente Comunale Responsabile (o suo collaboratore delegato), di cui al successivo art. 7, partecipa alle riunioni e redige i relativi verbali.
5. Sono compiti del Consiglio:
 - a) collaborare con il Dipendente Comunale Responsabile della Biblioteca alla preparazione del piano annuale di sviluppo della Biblioteca Pubblica che dovrà essere presentato al Consiglio Comunale entro il 15 settembre di ogni anno
 - b) collaborare attivamente, su richiesta del Comune, alla programmazione ed organizzazione di eventi culturali
 - c) esaminare alla fine di ogni esercizio il conto di gestione dei fondi comunali assegnati in amministrazione al Consiglio e trasmetterlo per l'approvazione al Comune entro il 31 marzo di ogni anno
 - d) presentare al Dipendente Comunale Responsabile della Biblioteca proposte e suggerimenti sul servizio della Biblioteca (scelta dei libri, determinazione dell'orario, ecc.) e, in generale, sui modi, ritenuti più idonei per conseguire i fini di cui all'art. 2
 - e) proporre al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al regolamento
 - f) nominare i rappresentanti al Consiglio di Sistema e partecipare per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del Sistema.

ART. 7

1. Il Dipendente Comunale Responsabile della Biblioteca, assunto secondo le vigenti disposizioni in materia, è nominato con Decreto del Sindaco. Al predetto compete il trattamento economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati di Lavoro del Personale – Comparto Regioni – Enti Locali.
2. E' compito del Responsabile, anche tramite i propri collaboratori, curare la tenuta degli atti appresso elencati:
 - a) inventario dei volumi e di quant'altro di pertinenza della Biblioteca di cui egli è consegnatario
 - b) registro protocollo per la corrispondenza
 - c) registro dei prestiti.
3. E' compito, altresì, del Funzionario curare la catalogazione dei volumi, i quali saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.

4. Il Dipendente Comunale Responsabile, inoltre, dà compiuta attuazione ai programmi di attività culturali decisi dal Comune e dal Consiglio di Biblioteca.

ART.8

1. L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio.
2. I fruitori dovranno osservare un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.
3. Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento di identità e, per i minori di anni 14, dall'assenso del genitore o di chi ne fa le veci.
4. Il Dipendente Comunale Responsabile può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel Comune.
5. Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal Dipendente Comunale Responsabile.

ART.9

1. Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro o di pregio, i manoscritti sono esclusi dal prestito.
2. Sono ammesse, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, deroghe a favore di Enti previa richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre o per pubblicazioni).
3. Massima cura dovrà essere prestata alla conservazione del patrimonio archivistico e di particolari fondi in possesso della Biblioteca; il Comune si riserva di provvedere con specifiche disposizioni alla regolamentazione dell'uso e della consultazione di detto patrimonio.

ART. 10

1. Di regola non vengono concessi in prestito più di due volumi per volta; in base ai criteri di opportunità il Dipendente Comunale Responsabile ha la facoltà di derogare a questa regola.
2. La durata del prestito di regola è determinata in trenta giorni. E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

ART.11

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza (trenta giorni) o anche prima, quando siano richieste dal Dipendente Comunale Responsabile.

ART.12

1. Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.
2. In caso di smarrimento o deterioramento il Dipendente Comunale Responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della opera, di valore venale non inferiore.
3. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Dipendente Comunale Responsabile.
4. L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla Biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca deciderà sulla durata dell'esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere dei suoi confronti.
5. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

ART.13

1. In caso di mancata riconsegna dei volumi dati in prestito, nei termini stabiliti, il Dipendente Comunale Responsabile della Biblioteca provvederà ad inoltrare sollecito scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. trascorsi ulteriori trenta giorni dal ricevimento del sollecito, senza che la riconsegna sia avvenuta, verrà addebitato al consegnatario, il prezzo venale del volume, fatte salve le azioni legali che si rendessero eventualmente necessarie.